

VERBALE DI ACCORDO PER IL PAGAMENTO DELL'ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE NEL SETTORE DELL'ARTIGIANATO EDILE E P.M.I. DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Bolzano, 23/01/2025

tra

- Lvh.apa – Confartigianato imprese, rappresentata dal Presidente del Gruppo edile Fritz Ploner, assistito dal sig. Andreas Palo;
- CNA/SHV – UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI E PMI rappresentata dal Presidente della sezione Costruzioni Rodolfo Gabrieli;

e

- ASGB Bau, rappresentata dal Segretario Generale Werner Blaas e dal sig. Patrizio Serra
- FENEAL UIL - TNAА rappresentata dal Segretario Regionale Matteo Salvetti e dal sig. Michele Pavan;
- FILCA SGBCISL rappresentata dalla Segretaria Generale Sylvia Gall e dal sig. Georg Plaickner;
- FILLEA/GBH – CGIL/AGB rappresentata dal Segretario Generale Marco Nardini e dai sig.ri Schwarze Stefan e Alexander Freiburger

Visto

- l'accordo integrativo provinciale di secondo livello per l'artigianato edile e P.M.I. della Provincia Autonoma di Bolzano stipulato in data 19.05.2023 che ha modificato le norme sull'erogazione dell'elemento variabile di retribuzione;
- il CCNL per i dipendenti delle Imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'Edilizia rinnovato in data 04.05.2022 nella sua versione vigente;
- gli articoli 5, 15 e 42 del già menzionato CCNL nei quali vengono disciplinati l'elemento variabile di retribuzione degli operai e degli impiegati, nonché il funzionamento degli accordi locali

Le parti convengono quanto segue:

1. Confronto dei parametri

Il confronto dei parametri per valutare l'erogazione dell'elemento variabile della retribuzione per l'anno 2025 ha evidenziato l'andamento positivo di tre parametri su cinque. Nello specifico sono risultati positivi i seguenti parametri:

- Monte salari denunciati alla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano
- Diminuzione delle ore di malattia dichiarate alla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano
- Diminuzione delle ore di Cassa Integrazione Guadagni comunicate alla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano



Per tale motivo l'elemento variabile della retribuzione da corrispondersi per l'anno 2025 viene stabilito nella misura pari al 90% dell'importo originario.

I parametri sono stati confrontati nel triennio 2024-2023-2022 e nel triennio 2023-2022-2021.

2. Definizione dell'importo EVR per l'anno 2025

Le parti, tenendo conto di quanto sopra descritto, convengono per l'anno 2025 il pagamento di un EVR nella misura pari al 5,40 % dei minimi di paga base in vigore al 01.01.2025 per il CCNL per i dipendenti delle Imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'Edilizia.

Operai

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (EVR)			
Livello	Paga base al 01/01/2025 Importo orario	EVR	EVR dall' 01/01/2025 Importo orario
4°	7,98 €	5,40 %	0,43 €
3°	7,42 €	5,40 %	0,40 €
2°	6,67 €	5,40 %	0,36 €
1°	5,71 €	5,40 %	0,31 €

Impiegati

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (EVR)			
Livello	Paga base al 01/01/2025 Importo mensile	EVR	EVR dall' 01/01/2025 Importo mensile
7°	1.993,46 €	5,40 %	107,65 €
6°	1.777,08 €	5,40 %	95,96 €
5°	1.481,04 €	5,40 %	79,98 €
4°	1.380,98 €	5,40 %	74,57 €
3°	1.283,72 €	5,40 %	69,32 €
2°	1.153,65 €	5,40 %	62,30 €
1°	987,30 €	5,40 %	53,31 €



L'EVR è calcolato sui minimi della paga base oraria, ed erogato esclusivamente per le ore lavorate ordinarie e straordinarie, e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto vigente, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Per gli impiegati mensilizzati l'erogazione dell'EVR avverrà a consuntivo mensilmente in 12 rate per i periodi di lavoro effettivamente prestato presso l'azienda. La frazione di mese inferiore a 15 giorni non va considerata a tal fine, mentre deve essere considerata come mese intero la frazione di mese pari o superiore a quindici giorni.

L'importo deve essere riproporzionato in base alla percentuale p-time del dipendente.

3. Livello aziendale

Ogni impresa potrà provvedere a valutare l'incremento di redditività, produttività, qualità, efficienza ed innovazione valutando i seguenti parametri aziendali per lo stesso periodo preso a riferimento per i parametri territoriali:

- a) Ore denunciate in Cassa Edile*
- b) Volume d'affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali Iva dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge

* Per le imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro.


Qualora i suddetti due parametri risultino:

- a) entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'azienda provvederà ad erogare l'EVR defiscalizzato nella misura stabilita a livello territoriale, secondo i criteri sopra esposti.
- b) entrambi i parametri al livello aziendale risultassero negativi, l'EVR non sarà erogato.
- c) solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale, l'azienda erogherà l'EVR nella misura del 50% dell'importo determinato dal livello territoriale.

Nei casi b) e c) di cui sopra, l'impresa attiverà la seguente procedura:

1. l'impresa renderà un'autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali all'Associazione territoriale datoriale di riferimento e alla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano
2. la suddetta Associazione informerà con sollecitudine le OO.SS. territoriali e, se richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale Iva dell'impresa stessa nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate.

Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l'EVR nella misura prevista dall'articolo 2 del presente accordo. Ai fini della procedura di cui al comma precedente e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.



4. Tassazione

Le parti, sottolineando quanto previsto negli articolo 5, 15 e 42 del CCNL citato in premessa, convengono che l'EVR sia tassato con l'imposta sostitutiva del 5% prevista dalla normativa vigente, in quanto trattasi di "incrementi di risultato" di ammontare variabile, raggiunti a livello territoriale, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il Decreto di cui al comma 188 così come previsto dal l'art. 1, commi 182-191 della L. 28.12.2015, n. 208 come modificata dall'art. 1 commi 160 e ss. della L. 232 del 2016 e da ultimo modificato dall'art. 1, comma 385 della legge 207 del 29.12.2024.

5. Entrata in vigore e durata


Il presente accordo entra in vigore con la data odierna e sarà valido per il solo anno 2025 e quindi fino al 31.12.2025.

Letto, confermato e sottoscritto


LVH.APA



ASGB-BAU



GNA/SHV



Feneal/UIL – TNA

Fillea GBH – AGB/CGIL



Filca – SGB/CISL

FILCA SGB CISL
39100 BOLZANO (SOUTH TYROL)
Via Siemens 2
Cod. Fisc. 80024440218

